

## COMMISSIONE VIII

## AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

19.

## SEDUTA DI LUNEDÌ 20 DICEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE CERUTTI

## INDICE

PAG.	PAG.
<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatori Cutrera ed altri: Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche ( <i>Approvata dal Senato</i> ) (2238);	Cutrera Achille, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> ..... 278, 280, 287, 288, 289
Cerutti ed altri: Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (1485);	Filippini Rosa (gruppo PSI) ..... 291
Testa Enrico ed altri: Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (1829) .....	Galli Giancarlo (gruppo DC) ..... 285, 286, 287 289, 290, 291, 292
273	Mantovani Ramon (gruppo rifondazione comunista) ..... 291
Cerutti Giuseppe, <i>Presidente</i> ..... 273, 277, 281 282, 283, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292	Rinaldi Luigi (gruppo DC), <i>Relatore</i> ..... 276, 277 280, 282, 286, 287, 288, 289, 290, 291
Botta Giuseppe (gruppo DC) ..... 280, 282, 287 289, 290, 291	Ronchi Edoardo (gruppo verde) .... 280, 283, 286 287, 288, 289, 290, 291, 292
	Testa Enrico (gruppo PDS) ..... 281, 292
	Tripodi Girolamo (gruppo rifondazione comunista) ..... 280, 281
	<b>Sul lavori della Commissione:</b>
	Cerutti Giuseppe, <i>Presidente</i> ..... 273
	Filippini Rosa (gruppo PSI) ..... 273



**La seduta comincia alle 19,20.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sui lavori della Commissione.**

**PRESIDENTE.** Ricordo che nella seduta odierna la nostra Commissione avrebbe dovuto esaminare in sede legislativa tre provvedimenti: quello concernente le risorse idriche, già esaminato dalla nostra Commissione in sede redigente, approvato dalla Camera e modificato dal Senato; le proposte di legge n. 2238 e abbinate, concernenti norme per la tutela del demanio fluviale, che si trovano al nostro esame ormai da molto tempo, ed infine il provvedimento concernente l'istituzione del parco della Maddalena.

Ricordo altresì che nelle giornate di venerdì e sabato della scorsa settimana avevamo sollecitato l'espressione, da parte della V Commissione bilancio, dei pareri relativi ai provvedimenti sulle risorse idriche e sul parco della Maddalena, che però non sono ancora pervenuti. Tra l'altro, mi era stato assicurato che la stessa V Commissione avrebbe espresso tempestivamente almeno il parere sul provvedimento concernente le risorse idriche, anche perché quest'ultimo era già stato approvato dalla Camera e quindi aveva ricevuto, in quell'occasione, il benestare della Commissione bilancio.

Purtroppo il protrarsi dei lavori connessi all'esame della legge finanziaria non ha consentito alla V Commissione di esprimere i pareri sui provvedimenti ricordati; tale espressione avverrà probabilmente domani mattina.

Ricordo altresì che abbiamo chiesto al Governo di acconsentire all'assegnazione alla nostra Commissione in sede legislativa del provvedimento sulla VIA; il sottosegretario Maccanico si è impegnato, venerdì scorso, a farci pervenire entro brevissimo tempo l'assenso del Governo, che però non ci è ancora pervenuto.

**ROSA FILIPPINI.** Ricordo che l'assegnazione in sede legislativa di un provvedimento deve essere annunciata in Assemblea.

**PRESIDENTE.** L'assegnazione potrà allora avvenire nella seduta dell'Assemblea di domani.

**ROSA FILIPPINI.** Le ricordo, signor presidente, che domani non è prevista seduta dell'Assemblea, la quale tornerà a riunirsi martedì 11 gennaio 1994.

**PRESIDENTE.** Fino a quella data, allora, non sarà possibile ottenere l'assegnazione in sede legislativa del provvedimento concernente la VIA.

**Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Cutrera ed altri: Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (Approvata dal Senato) (2238); Cerutti ed altri: Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (1485); Testa Enrico ed altri: Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (1829).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata

delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Cutrera ed altri: « Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche », già approvata dal Senato nella seduta del 9 febbraio 1993; e dei deputati Cerutti ed altri: « Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche »; Testa Enrico ed altri: « Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche ».

Ricordo che nel corso delle precedenti sedute si era conclusa la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 20 ottobre scorso avevo dato conto dei pareri espressi dalle Commissioni competenti, di cui, per chiarezza, do nuovamente lettura.

La Commissione affari costituzionali ha espresso, in data 3 agosto 1993, il seguente parere:

#### « PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di legge n. 2238

con la seguente osservazione:

si rileva che con la proposta di legge si modificano norme del codice civile con riferimento alla proprietà e si ampliano i poteri di intervento dell'autorità pubblica in settori che difficilmente possono essere efficienti. Pertanto sembra opportuno un approfondimento nel merito per meglio rispettare lo spirito del codice civile in relazione anche alla necessità di una vera protezione degli alvei dei fiumi lasciati liberi dall'acqua, e

#### PARERE FAVOREVOLE

sulle proposte di legge nn. 1485 e 1829 nei limiti in cui con la prima non contrastino ».

La Commissione giustizia ha espresso, in data 6 ottobre 1993, il seguente parere:

« Valutata l'importanza del provvedimento al fine di prevenire alluvioni e

per la tutela degli alvei e delle golene fluviali, anche alla luce della recente esperienza di continue calamità naturali;

considerato che il dibattito culturale svoltosi in materia di salvaguardia ambiente ha evidenziato come una delle cause del dissesto ambientale derivi dall'assenza di interventi sull'equilibrio idrogeologico dell'alveo dei fiumi;

atteso che tali problemi sono aggravati da un'alterazione delle finalità pubbliche e sociali del regime fondiario e che tale erosione è resa possibile dall'inadeguatezza legislativa e degli strumenti di governo del territorio oggi esistenti;

considerato che vi è l'esigenza di una normativa più moderna e più rispettosa dei principi costituzionali in materia di funzione sociale della proprietà;

rilevata l'esigenza di passare da una concezione del bene pubblico legata ad una visione patrimoniale proprietaria come quella del codice civile ad una concezione incentrata sulla funzione che il bene pubblico può assolvere sul piano dell'interesse generale e sociale;

considerata infine l'opportunità per tutti questi motivi di passare da una gestione del demanio idrico affidata in modo preminente ai privati ad una gestione pubblica,

esprime:

#### PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di legge n. 2238, a condizione che all'articolo 3, al secondo comma, siano aggiunte dopo le parole « ovvero procedere » le parole: « salvo indennizzo »; parere favorevole sulle proposte di legge nn. 1485 e 1829 nei limiti in cui non contrastino con la proposta di legge n. 2238 ».

Tale parere, del quale la nostra Commissione aveva richiesto il riesame, è stato confermato dalla Commissione giustizia nella seduta del 10 novembre 1993.

La Commissione bilancio ha espresso, in data 14 ottobre 1993, il seguente parere:

**\* PARERE FAVOREVOLE**

sul testo della proposta di legge n. 2238 e, entro i medesimi limiti, sulle abbinatae proposte di legge nn. 1829 e 1485.

Con riferimento agli emendamenti che recepiscono il parere espresso dalla II Commissione giustizia nella seduta del 6 ottobre sulle proposte di legge n. 2238, la Commissione ha altresì sottolineato che essi dovrebbero essere completati con la quantificazione degli oneri e l'indicazione della copertura finanziaria ».

La Commissione agricoltura ha espresso, in data 15 luglio 1993, il seguente parere:

« Considerata la portata generale, molto ampia e non sufficientemente bilanciata delle modifiche proposte al codice civile per gli articoli 942, 945, 946 e 947 che, se modificati come proposto, porterebbero ad una mole notevole di contenzioso sia a causa delle lacune legislative per i corsi d'acqua non pubblici, sia per l'impossibilità pratica di definire catastalmente per i corsi d'acqua minori i terreni soggetti a vincolo demaniale per le esigue superfici interessate alle alluvioni improprie sempre operanti;

considerate la difficoltà interpretativa complessiva della proposta di legge n. 2238 specialmente in ordine alla normativa prevista per i laghi, le lagune e le paludi, che porterebbero ad un contenzioso attualmente inesistente in quanto chiarito dalla normativa assestata con le sentenze chiarificatrici;

considerato inoltre quanto previsto all'articolo 3 che introduce un concetto di espropriazione per pubblica utilità che appare in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 42 della Costituzione, in quanto prescindendo dalla ricorrenza del pubblico interesse ammetterebbe l'acquisizione coattiva per soli motivi di tutela ambientale;

ritenuto che, in considerazione del fatto che sono all'esame del Parlamento iniziative per il recepimento della direttiva CEE 85/337 sulla valutazione di impatto ambientale, non sembra opportuno introdurre delle norme difformi e non coordinate con quelle delle direttive;

considerata la importantissima funzione sociale svolta dalle attività di coltivazione, soprattutto di pioppi, negli alvei fluviali e nei terreni circostanti;

rilevato che i terreni golenali sono soggetti a degrado e non offrono alcuna possibilità di utilizzazione ambientale se abbandonati;

considerato che devono essere evidenziati e favoriti dal legislatore gli interventi che consentano di realizzare le esigenze di tutela ambientale delle zone ricomprese nell'eco-sistema fluviale nonchè lo svolgimento di attività agricole compatibili con tali forme di tutela;

evidenziato che anche il Governo persegue tali linee di intervento come è dimostrato dal recente accordo di programma che agisce nel senso della privatizzazione e del cofinanziamento di interventi agro-ambientali, stipulato fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero dell'ambiente, nel quadro della normativa del regolamento CEE 2078/92;

sottolineato che il regolamento CEE 2080/92 si propone di privilegiare lo sviluppo della coltivazione delle essenze autoctone di pregio e che tale attività è compatibile con la salvaguardia dell'eco-sistema fluviale;

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE**  
sulla proposta di legge n. 2238

con le seguenti osservazioni:

vengano soppressi gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, delle proposte che modificano il

codice civile e introducono norme sulla valutazione di impatto ambientale;

all'articolo 6 si tenga conto della indispensabile funzione di tutela idrogeologica e salvaguardia ambientale svolta dalla pioppicoltura con la tutela dell'ecosistema fluviale, stabilendo che le autorità di bacino individuino modalità d'uso e forme di destinazione delle aree golenali demaniali compatibili con la tutela naturale e ambientale;

all'articolo 8, primo comma, sia comunque attribuito il diritto di prelazione ai proprietari ed altri privati frontisti nonchè a coloro che siano già concessionari di altre pertinenze destinate alla pioppicoltura qualora svolgano attività agricola con metodi di produzione compatibili con l'ambiente ai sensi dei regolamenti CEE 2078/92 e 2080/92;

all'articolo 8, primo comma, sia specificato che gli interventi ambientali realizzati dai comuni e da altri enti pubblici siano effettuati nell'ambito della legge n. 394/1991 sui parchi e le aree protette;

all'articolo 8, primo comma, sia specificato, in termini di interpretazione autentica, che alle concessioni delle aree golenali demaniali si applichi la legge n. 203/1982, per la parte concernente l'equo canone dei terreni concessi in godimento, come del resto ribadito dalla costante giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato.

all'articolo 8 nel comma 3 siano definiti gli interessi pubblici che si intendono perseguire e sia adeguatamente motivata la impossibilità di tutelare l'ambiente attraverso forme di utilizzazione privatistica; sia inoltre prevista la decadenza dal diritto di prelazione qualora gli interventi non siano realizzati dai soggetti pubblici al massimo entro due anni dalla concessione;

all'articolo 8, ultimo comma, sia prevista la possibilità di gestione anche a

favore dei consorzi forestali che realizzino finalità ambientali; e

#### PARERE FAVOREVOLE

sulle abbinare proposte di legge, in quanto compatibili ».

Possiamo ora valutare la possibilità di risolvere la questione posta dai pareri espressi dalle Commissioni giustizia e bilancio stralciando la parte oggetto del parere della II Commissione, al fine di approvare subito il provvedimento ed inviarlo al Senato per il voto finale.

Do lettura del primo articolo:

#### ART. 1.

1. L'articolo 942 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 942. — (*Terreni abbandonati dalle acque correnti*). — I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.

Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico ».

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 1.*

1. 1.

Tealdi, Micheli, Carli, Rizzi.

LUIGI RINALDI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, la nostra Commissione era pronta da tempo alla discussione di questo provvedimento. Occorre però osservare che i pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva ed in parti-

colare dalla Commissione giustizia rendono necessarie alcune modifiche che richiederanno il ritorno al Senato del testo in discussione. Aggiungo che anche il parere della Commissione agricoltura, pur non essendo vincolante, pone alcune condizioni che, se accettate, comporterebbero sostanziali e corpose modifiche del provvedimento. Alcune delle condizioni contenute nei pareri sono state inoltre recepite in taluni degli emendamenti presentati, il cui accoglimento contribuirebbe a migliorare sensibilmente il testo in esame.

Vorrei subito esprimere, signor presidente, il parere sul complesso degli emendamenti presentati agli articoli della proposta di legge.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti Tealdi 1.1, 2.1 e 3.1, preannunciando altrimenti parere contrario.

In ottemperanza al parere espresso dalla II Commissione, il mio emendamento 3.2 propone di aggiungere al secondo capoverso dell'articolo 3 le parole « salvo indennizzo ».

**PRESIDENTE.** Avverto che il Governo ha presentato relativamente al secondo capoverso dell'articolo 3 il seguente emendamento:

*All'articolo 3, sopprimere il secondo capoverso.*

3. 3.

Il Governo.

L'accoglimento di tale emendamento renderebbe superate le condizioni poste dalle Commissioni giustizia e bilancio.

**LUIGI RINALDI, Relatore.** Esprimo parere favorevole sull'emendamento testé presentato dal Governo.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti Tealdi 4.1 e 5.1, preannunciando altrimenti parere contrario.

Il parere è favorevole sull'emendamento Tealdi 6.1 in quanto la formulazione in esso contenuta è più sintetica e si presta più efficacemente al raggiungimento dell'effetto voluto. Esprimo altresì parere fa-

vorevole sull'emendamento Tealdi 8.1 perché la norma che esso propone di introdurre è già stata adottata in materia di parchi e fa opportunamente riferimento alle norme comunitarie in materia di coltivazioni agro-silvo-forestali.

L'emendamento Tealdi 8.2 intende richiamare l'intesa raggiunta tra il Ministero dell'ambiente e il nuovo Ministero dell'agricoltura; esprimo quindi parere favorevole.

L'emendamento Tealdi 8.3 prevede la soppressione del secondo capoverso dell'articolo 8, che recita: « Il diritto di cui al comma precedente si conferma anche per l'occupazione di spazi destinati alla fruizione collettiva e alla realizzazione degli interventi e delle infrastrutture necessarie, purché detti spazi costituiscano parte integrante dei parchi territoriali suddetti ». Ritengo che l'emendamento possa essere accolto in una visione più garantista dell'ambiente perché la formulazione che si intende sopprimere consente di realizzare infrastrutture, permette quindi la costruzione, se vogliamo la cementificazione, di queste zone considerate particolarmente delicate.

L'emendamento Tealdi 8.4 propone di inserire al terzo capoverso, dopo le parole « domande di concessione », le parole « adeguatamente motivate sotto il profilo dell'interesse pubblico da perseguire » e, dopo la parola « accompagnate », le seguenti: « da un progetto di fattibilità che specifichi gli interventi da realizzare, da un capitolato degli oneri finanziari che gli interventi comportano con i relativi mezzi per farvi fronte, nonché ». Mi sembra che questa formulazione sia eccessivamente dettagliata, per cui inviterei i presentatori al ritiro, anche se in ogni caso mi rimetto al giudizio del Governo e della Commissione.

L'emendamento 8.5 propone di aggiungere al terzo capoverso dell'articolo 8 il seguente periodo: « Ai rapporti di concessione relativi alle pertinenze idrauliche comunque assentiti ai sensi della presente legge, devono intendersi applicabili le norme della legge 3 maggio 1982, n. 203, sulla determinazione del

canone ». Questa previsione mi pare particolarmente importante perché, ottengono gli enti pubblici (i comuni) ovvero i privati la concessione di questi terreni, si configura comunque un'ipotesi di affitto, sia pure atipica e anomala (del resto tutti i contratti si riconducono all'affitto), per cui evidentemente devono essere applicate le norme previste per la determinazione dell'equo canone, con vantaggio per gli stessi enti pubblici, che si troverebbero a determinarlo moltiplicando il reddito catastale per un indice che può andare da 50 a 150, su determinazione di una commissione tecnica provinciale. Esprimo quindi parere favorevole su questo emendamento che mi sembra particolarmente meritevole.

L'emendamento Tealdi 8.6 propone di inserire al quarto capoverso dell'articolo 8, dopo le parole « legge 8 luglio 1986, n. 349 » le seguenti: « o a consorzi forestali, riconosciuti in base alle leggi statali o regionali, che svolgano attività forestali ambientali ». È senz'altro un completamento opportuno.

L'emendamento Tealdi 8.7 tende ad aggiungere infine il seguente capoverso: « Gli interventi devono essere realizzati a pena di decadenza entro due anni dalla concessione ». Mi parrebbe questa una indicazione positiva, per cui esprimo parere favorevole.

**ACHILLE CUTRERA**, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero richiamare il lungo tempo passato a discutere intorno a questa proposta di legge ed evidenziare che il Senato avrebbe la possibilità, come il relatore ha giustamente ricordato, di giungere nei prossimi giorni alla sua approvazione.

Ritengo di poter sollecitare in tal senso la Commissione e, nell'intento di rendere possibile il raggiungimento di tale obiettivo tenendo conto delle osservazioni espresse nei pareri pervenuti, mi permetto di esternare una serie di pareri sugli emendamenti presentati, in gran parte concordando con il relatore.

Esprimo infatti il medesimo orientamento dell'onorevole Rinaldi sugli emendamenti Tealdi 1.1, 2.1 e 3.1.

Più delicato è l'emendamento del relatore 3.2, che fa riferimento alla condizione posta dalla Commissione giustizia.

Mi permetto inoltre di sottolineare la significanza dell'emendamento da me presentato per il Governo, tendente ad eliminare del tutto il secondo comma dell'articolo 946, come modificato. Lo scopo di questa proposta di modifica è da un lato quello di superare i problemi posti dalla II Commissione e quindi dalla V, dall'altro quello di rilevare come, dovendosi procedere all'acquisizione di terreni anche in via coattiva, questo potere sia sempre nella titolarità delle amministrazioni procedenti, anche se qui non è specificato; inoltre, in questo caso l'indennizzo deriva da un principio costituzionale che, eliminandosi la norma, si riconosce totalmente, senza che sorga dubbio sul fatto che l'acquisizione coattiva dei terreni possa non essere accompagnata, ove dichiarato dalla pubblica autorità, dall'indennizzo.

Riterrei anche di eliminare per le stesse ragioni la formulazione secondo cui le amministrazioni competenti possono porre limitazioni all'uso dei terreni: se questo potere di limitazione deriva da normative urbanistiche o da piani di bacino vigenti, tale affermazione non è necessaria; se viceversa le limitazioni in oggetto dovessero portare pregiudizio alle proprietà tale da importare il riconoscimento dell'indennizzo, questo deriverebbe dai piani esecutivi, che saranno accompagnati da piani finanziari secondo i principi dell'ordinamento.

A me sembra che accogliendo questo emendamento si verrebbero ad eliminare, come il presidente ricordava poc'anzi, sia i problemi posti dalla II Commissione sia quelli posti dalla V Commissione, senza pregiudicare le ragioni di diritto che assistono le amministrazioni pubbliche nel procedere ad espropriazioni o limitazioni in base a strumenti comunque esistenti nell'urbanistica e nell'ordinamento che non verrebbero modificati. Del



resto non era questo l'intendimento dei proponenti e mi permetto di ricordarlo anche a nome di coloro che hanno sottoscritto altre proposte di legge, presentate alla Camera, concordanti con il disegno di legge presentato al Senato.

Sugli emendamenti Tealdi 4.1 e 5.1 il parere del Governo concorda con quello espresso dal relatore.

Anche sull'emendamento Tealdi 6.1 il parere del Governo concorda con quello espresso dal relatore, ritenendo che la modifica proposta al comma 3 dell'articolo 6 sia effettivamente migliorativa. Al rappresentante del Governo sembra che questa formula sia molto ampia e permetta alle amministrazioni di utilizzarla nei termini di interesse generale che esse riterranno di caso in caso di adottare.

Sull'emendamento 8.1, relativo al primo capoverso dell'articolo 8, mi permetto di esprimere dissenso rispetto all'impostazione data al problema dal relatore, onorevole Rinaldi, in quanto la realizzazione di metodi di produzione compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente ai sensi dei regolamenti comunitari potrebbe non essere coincidente con le esigenze più specifiche di protezione ambientale per zone delicate come quelle rappresentate dagli alvei fluviali. In altri termini, mentre questa formula potrebbe andar bene in generale, qualsiasi territorio dovessimo prendere in considerazione, il richiamo alle direttive comunitarie non appare sufficiente di fronte alle tutele più specifiche e più forti che in queste zone sensibili si vorrebbe introdurre. Quindi, esprimo parere contrario sull'emendamento Tealdi 8.1.

Sull'emendamento Tealdi 8.2 il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione, non avendo cognizione esatta di quali sono i significati precisi della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Prego, quindi, il relatore, onorevole Rinaldi, di voler cortesemente richiamare il disposto della legge n. 394.

Concordo con il parere espresso dal relatore sull'emendamento Tealdi 8.3, ten-

dente a sopprimere il secondo capoverso, in quanto ritengo che il fatto che la disciplina predetta si applica altresì « per l'occupazione di spazi destinati alla fruizione collettiva... » sia implicito nella formazione di riserve o di parchi territoriali fluviali di cui al comma precedente. L'eliminazione del comma evita che si possano immaginare interventi diversi da quelli di quadro. Tuttavia, proprio per queste ragioni, il relatore sottolinea l'opportunità di mantenere la formula precedente, salvo l'aggiunta del richiamo alla legge n. 394, di cui si parlava prima, allorché si faceva riferimento ad interventi di recupero, di valorizzazione o di tutela ambientale.

Il Governo ritiene che la prima parte dell'emendamento Tealdi 8.4 possa essere accolta là dove si dice che le domande di concessione devono essere adeguatamente motivate sotto il profilo dell'interesse pubblico da perseguire, mentre esprime parere contrario sulla seconda parte, in quanto ritiene sia già sufficiente la previsione per la quale le amministrazioni comunali operano in conformità agli strumenti di cui esse sono normalmente titolari.

Il Governo si rimette alla Commissione sull'emendamento Tealdi 8.5 in quanto potrebbero sorgere dubbi sull'opportunità che si utilizzi la legge 3 maggio 1982, n. 203, in ordine alla determinazione del canone per l'affittanza di terreni, come questi, aventi destinazione generalmente improduttiva.

Il Governo accoglie l'emendamento Tealdi 8.6 tendente ad estendere anche ai consorzi forestali quelle possibilità di intervento in concessione già previste per le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Infine, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento Tealdi 8.7, con il quale si prevede che gli interventi siano realizzati, a pena di decadenza, entro due anni dalla concessione. Ritengo, però, che la parola « realizzati » rappre-

senti una terminologia troppo rigorosa: si potrebbe dire « conclusi ».

GIUSEPPE BOTTA. Dire « realizzati » potrebbe significare che siano intervenuti anche i collaudi.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Si potrebbe lasciare il termine « realizzati », aumentando a tre anni il termine previsto dall'emendamento Tealdi 8.7.

LUIGI RINALDI, *Relatore*. In relazione alla richiesta di chiarimento avanzata dal sottosegretario Cutrera, desidero specificare che in attuazione delle direttive previste dalla legge n. 394 c'è l'accordo di programma per il cofinanziamento di interventi agro-ambientali. Si tratta di un accordo tra il Ministero dell'ambiente e il nuovo Ministero dell'agricoltura.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Se fosse aggiuntivo rispetto alle altre destinazioni, l'emendamento 8.2 si potrebbe accogliere, ma così come è impostato è sostitutivo. Alla fine del primo capoverso, dopo le parole « tutela ambientale » si dovrebbero aggiungere le altre « nonché quelle ai sensi della legge... ».

EDOARDO RONCHI. Desidero intervenire brevemente sull'emendamento Tealdi 8.2. Il problema qui non è formale, perché a seguito della sostituzione dell'espressione « o comunque » con l'altra « ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e conseguentemente i necessari » si determina una situazione per cui i necessari interventi di recupero e valorizzazione valgono solo nelle aree dei parchi. Invece lo spirito del testo è di impedire che il terreno venga dato ai frontisti quando si riscontra la necessità di destinarlo al recupero e alla valorizzazione ambientale. In sostanza, l'aggiunta proposta dal Governo è ripetitiva perché tra i parchi territoriali fluviali o lacuali ci sono anche quelli previsti dalla legge n. 394. Se si

sostituisce il « comunque » si impedisce all'amministrazione competente...

LUIGI RINALDI, *Relatore*. Il « comunque » rimane; si propone di aggiungere « nonché quelli adottati... ».

EDOARDO RONCHI. Non capisco allora che differenza ci sia tra gli interventi di cui alla legge n. 394 e quello che si diceva prima a proposito dei parchi territoriali fluviali o lacuali. Comunque, se l'emendamento è aggiuntivo, secondo me è solo ripetitivo, ma non danneggia.

GIROLAMO TRIPODI. Vorrei anzitutto svolgere una considerazione di carattere generale. Pur essendo d'accordo con la normativa che stabilisce il vincolo per cui i terreni abbandonati o che comunque facevano parte del letto di torrenti rimangono di proprietà demaniale, rilevo che occorre tener conto delle migliaia di contadini che a seguito di alluvioni hanno subito danni, in particolare perché le acque hanno invaso i loro terreni. Si tratta peraltro di contadini che, pur avendo successivamente dissodato e seminato quei terreni a spese loro, sono soggetti al pagamento di canoni all'intendenza di finanza per il riconoscimento di una concessione che viene data per utilizzare suoli che in realtà sono di loro proprietà. Questi contadini vengono dunque colpiti una prima volta dall'alluvione, una seconda dallo Stato al quale devono corrispondere un canone e una terza volta dalla disposizione che prescrive che devono pagare dopo che loro stessi hanno dissodato il terreno devastato dalle calamità naturali.

Occorre in sostanza trovare una misura di salvaguardia per le vittime delle calamità naturali. Mentre siamo d'accordo sul fatto che il proprietario limitante non abbia alcun diritto quando l'abbandono avviene per fatti naturali, quando invece il limitante è lo stesso proprietario che ha perduto il terreno invaso dalle acque non si può disconoscere i suoi diritti, tenuto conto che egli ha dissodato e reso produttivo un terreno

che era ormai un ammasso di sassi o di sabbia e che comunque non era più fertile.

Il secondo punto su cui mi permetto di richiamare la vostra attenzione è la disposizione del terzo capoverso dell'articolo 8, che contiene un'affermazione riguardante gli effetti urbanistici prodotti dalla realizzazione di un programma. Poiché l'utilizzazione del terreno non comporta alcuna modifica dell'assetto urbanistico del territorio, non si capisce come una norma (contenuta peraltro in una legge devastante, la n. 1 del 1978) che riguardava soltanto un problema di accelerazione di interventi nel settore delle opere pubbliche possa essere trasferita in questo testo, laddove si dice che « l'approvazione di programmi di intervento costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti ». Gli strumenti urbanistici stabiliscono altri tipi di scelte; qui ci troviamo in un'area che può essere un bacino, un parco. Questa disposizione può dunque inserire un elemento di confusione in materia perché da una parte vi è lo strumento urbanistico comunale e dall'altra il programma, che non è di natura urbanistica, ma un intervento, una salvaguardia.

Invito pertanto il relatore e il Governo a chiarire questi due aspetti, perché quella che stiamo discutendo sembra una leggina, ma è invece una legge importante: cerchiamo allora di renderla chiara, trasparente, tale da non generare equivoci. Se approvassimo l'attuale testo, infatti, non credo che raggiungeremmo il vero obiettivo che ci eravamo prefissi, perché il provvedimento per molti aspetti sarebbe inattuabile in alcune zone del nostro paese, specialmente in quelle che sono state maggiormente devastate dalle calamità naturali a causa della mancanza di una reale politica di difesa del suolo ed in particolare di imbrigliamento dei torrenti.

**PRESIDENTE.** Collega Tripodi, devo dire che questa sera non ho capito il suo intervento. Mi sembrava infatti - lo sussurravo al collega Galli - di sentire

esporre tesi che vanno molto più in là di quelle della Coldiretti e non le opinioni di chi dovrebbe difendere una serie di interventi di recupero dell'ambiente. Ciò mi ha stupito perché quella in discussione è veramente una legge importante, essendo diretta ad evitare a chiunque di deprezzare, proprio a seguito di divagazioni alluvionali, un patrimonio che per legge oggi viene affidato, su richiesta, al proprietario del terreno fronteggiante.

La normativa nasce dall'esigenza di salvaguardare la fascia fluviale indipendentemente dal possibile dilagare del fiume. A questo scopo tale fascia viene considerata un'area demaniale che, in quanto tale, è sottoposta a vincoli, salvo la possibilità di attuare particolari programmi.

È questa, onorevole Tripodi, la grande portata del provvedimento in esame, peraltro dimostrata dal fatto che le nuove disposizioni modificano la portata dell'articolo 142 del codice civile.

**GIROLAMO TRIPODI.** Presidente, non posso accettare le sue considerazioni! Non mi offendo se sono accusato di difendere i contadini: l'ho fatto sempre e continuerò a farlo, ma qui stiamo parlando di terreni di proprietà dei contadini, che vengono perduti dagli stessi! Non stravolgiamo il senso del mio discorso!

**PRESIDENTE.** Capisco che possa adirarsi per questioni ideologiche. È probabile che lei non abbia letto attentamente il testo in discussione: non si tratta di rimborsare i danni ad un contadino...

**ENRICO TESTA.** È ancora peggio! Come disse Mike Buongiorno ad un concorrente di « Lascia o raddoppia »...

**GIROLAMO TRIPODI.** Il contadino il quale, dopo aver lavorato negli Stati Uniti, ritorna in Italia e compra un terreno che viene danneggiato da un'alluvione (come è accaduto in Calabria nei decenni scorsi)...

**PRESIDENTE.** I danni connessi allo straripamento di un fiume non c'entrano nulla con questa legge!

GIUSEPPE BOTTA. Il problema è che un bene patrimoniale - mi si consenta l'espressione - va ad occuparne un altro. Il sottosegretario sostiene che in questo caso il bene diventa patrimonio demaniale. Allora, è evidente che chi ha acquisito tale patrimonio deve pagare!

LUIGI RINALDI, *Relatore*. Concordo con il collega Tripodi nel considerare che quella in esame non è certo una leggina, giacché le modifiche proposte sono rilevanti e sostanziali. In vigenza della precedente disciplina era prevista una sorta di compensazione nel momento in cui, modificandosi il corso delle acque...

PRESIDENTE. Ma non è così!

LUIGI RINALDI, *Relatore*. Sì, era così! Il proprietario confinante aveva la stessa probabilità di subire la perdita oppure di ottenere una restituzione, a seconda di come andavano le cose. Credo comunque che non sia il caso di ritornare su una questione che considero superata.

L'aspetto che abbiamo tentato di temperare, non solo nell'interesse del coltivatore, il quale non è certo un essere spregevole...

PRESIDENTE. Al contrario! I coltivatori hanno grande dignità e sono gli unici a produrre qualcosa!

LUIGI RINALDI, *Relatore*. Non è questa la sede per parlare di questi argomenti. Lo faremo in un altro momento, magari davanti ad un caffè!

Considero particolarmente importante l'emendamento Tealdi 8.5, che consente, a coloro i quali sono esposti al rischio, di vedersi riconosciute condizioni almeno paritarie rispetto a terreni presi in fitto dai locali. Si tratta di una prospettiva interessante e utile anche sotto il profilo delle magre finanze del settore pubblico, qualora quest'ultimo dovesse occuparsi di superfici. Raccomando pertanto l'approvazione di tale emendamento che - ripeto

- potrà consentire di compensare, almeno in parte, i potenziali danni ai quali sono esposti i rivieraschi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Tealdi 1.1.

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 945 del codice civile sono abrogati.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 2.*

2. 1.

Tealdi, Micheli, Carli, Rizzi.

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 3.

1. L'articolo 946 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 946. - (*Alveo abbandonato*). - Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.

Le amministrazioni competenti possono imporre limitazioni all'uso dei terreni interclusi fra il vecchio ed il nuovo letto ovvero procedere alla loro acquisizione, anche in via coattiva, quando sussistano preminenti ragioni di interesse

pubblico o di tutela ambientale conseguenti al nuovo assetto idrogeomorfologico ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 3.*

3. 1.

Tealdi, Micheli, Carli, Rizzi.

*Sopprimere il secondo capoverso.*

3. 3.

Il Governo.

*Al secondo capoverso, dopo le parole ovvero procedere aggiungere le seguenti: , salvo indennizzo.*

3. 2.

Il Relatore.

Poiché i firmatari dell'emendamento 3.1 non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3 del Governo.

EDOARDO RONCHI. Il Governo propone di sopprimere tutto il secondo capoverso perché le limitazioni sono implicite e rappresentano già una facoltà per le amministrazioni. Non sarebbe preferibile ribadire nel testo il riferimento alla limitazione d'uso dei terreni quando sussistano preminenti ragioni di tutela ambientale? Tra l'altro, tale modifica non comporterebbe alcun problema di copertura.

PRESIDENTE. In realtà, il problema è superato dal disposto degli articoli successivi, in particolare dell'articolo 8.

EDOARDO RONCHI. Ha ragione, presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.3 del Governo, accettato dal relatore.

*(È approvato).*

L'emendamento 3.2 del relatore risulta pertanto precluso.

Pongo in votazione l'articolo 3, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. L'articolo 947 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 947. — *(Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso).* — Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.

La disposizione dell'articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica.

In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico ».

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 4.*

4. 1.

Tealdi, Micheli, Carli, Rizzi.

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 4.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. Sino a quando non saranno adottati i piani di bacino nazionali, interregionali e regionali, previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, i provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto, redatti sotto la responsabilità dell'amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, che subordinino il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati.

2. Le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico, anche per i beni delle regioni a statuto speciale, sono soggette ad esplicito provvedimento amministrativo di autorizzazione che dovrà assicurare la tutela prevalente degli interessi pubblici richiamati al comma 1.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 5.*

5. 1.

Tealdi, Micheli, Carli.

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 5.  
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

1. Ai fini della elaborazione dei piani di bacino di rilievo nazionale, di rilievo interregionale e di rilievo regionale, rispettivamente disciplinati agli articoli 18, 19 e 20 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, le commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi di acqua pubblica costituite ai sensi del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito dalla legge 14 gennaio 1937, n. 402, sono tenute a trasmettere annualmente alle autorità di bacino e alle regioni competenti gli elenchi delle pertinenze idrauliche demaniali destinate o da destinare prevalentemente a colture arboree, nonché copia degli atti di concessione in corso.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, la trasmissione degli atti e dei documenti delle commissioni provinciali è effettuata entro il 31 dicembre 1993.

3. Compete ai piani di bacino, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, indicare le direttive alle quali devono uniformarsi le commissioni provinciali per determinare quali parti delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua pubblica possano essere destinate alla coltivazione di pioppi o di altre specie arboree, al fine di scegliere fra ipotesi di governo del territorio che tendano a privilegiare finalità di tutela naturale e ambientale dei beni considerati.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 3 sostituire le parole da quali parti delle pertinenze idrauliche fino alla fine del comma con le seguenti le modalità di uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua compatibili con la tutela naturale e ambientale dei beni considerati.*

6. 1.

Tealdi, Micheli, Carli, Rizzi.

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

GIANCARLO GALLI. Lo faccio mio, presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tealdi 6.1, fatto proprio dall'onorevole Galli, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 7.

1. Sino a quando non sarà dettata una diversa disciplina delle commissioni provinciali di cui al citato regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito dalla legge 14 gennaio 1937, n. 402, per il coordinamento della loro attività con le previsioni dei piani di bacino, la composizione delle commissioni provinciali è integrata con la partecipazione di un rappresentante della provincia interessata. Ai lavori delle commissioni partecipano anche il sindaco, o il funzionario delegato in sua vece, del comune competente per territorio ai provvedimenti in deliberazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 8.

1. All'articolo 6 del citato regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito dalla legge 14 gennaio 1937, n. 402, come sostituito dall'articolo 4 della legge 12 dicembre 1960, n. 1596, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il diritto di prelazione non spetta altresì ai frontisti per i terreni che vengono richiesti in concessione all'Amministrazione delle finanze dai comuni, dai consorzi di comuni, dalle province, dalle regioni o dalle comunità montane, allo scopo di destinarli a riserve naturali o di realizzarvi parchi territoriali fluviali o lacuali o, comunque, interventi di recupero, di valorizzazione o di tutela ambientale.

La disciplina di cui al comma precedente si applica altresì per l'occupazione di spazi destinati alla fruizione collettiva e alla realizzazione degli interventi e delle infrastrutture necessarie, purché detti spazi costituiscano parte integrante dei parchi territoriali suddetti.

Le domande di concessione devono essere accompagnate dai programmi di gestione del territorio deliberati dalle amministrazioni comunali in conformità alle prescrizioni urbanistiche e ambientali vigenti, nonché alle direttive di cui all'articolo 2, ove emanate. L'approvazione dei programmi di intervento costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti. Sulle domande di concessione è sentito il parere della commissione provinciale di cui all'articolo 1 per quanto attiene alla esigenza di dare incremento alle coltivazioni del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali, tenuto conto delle esigenze di consolidamento spondale.

Gli enti pubblici concessionari in base al decimo comma possono dare in gestione i terreni medesimi alle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sulla base di convenzioni stipulate per una durata non superiore a dieci anni, salva la facoltà di rinnovo ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo capoverso, premettere le parole* Salvo che, non vi siano programmi per realizzare metodi di produzione compatibili con le esigenze di protezione dell'am-

biente ai sensi dei regolamenti CEE 2078/92 e 2080/92.

8. 1.

Tealdi, Micheli, Carli, Rizzi.

*Al primo capoverso, sostituire le parole: o comunque con le seguenti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e conseguentemente i necessari.*

8. 2.

Tealdi, Micheli, Carli, Rizzi.

*Sopprimere il secondo capoverso.*

8. 3.

Tealdi, Micheli, Carli, Rizzi.

*Al terzo capoverso, dopo le parole domande di concessione inserire le seguenti: , adeguatamente motivate sotto il profilo dell'interesse pubblico da perseguire, e dopo la parola accompagnate inserire le seguenti da un progetto di fattibilità che specifichi gli interventi da realizzare, da un capitolato degli oneri finanziari che gli interventi comportano con i relativi mezzi per farvi fronte, nonché.*

8. 4.

Tealdi, Micheli, Carli, Rizzi.

*Al terzo capoverso, aggiungere il periodo Ai rapporti di concessione relativi alle pertinenze idrauliche comunque assentiti ai sensi della presente legge, devono intendersi applicabili le norme della legge 3 maggio 1982, n. 203, sulla determinazione del canone.*

8. 5.

Tealdi, Micheli, Carli, Rizzi.

*Al quarto capoverso, dopo le parole legge 8 luglio 1986, n. 349, inserire le seguenti o a consorzi forestali, riconosciuti in base alle leggi statali o regionali, che svolgano attività forestali ambientali.*

8. 6.

Tealdi, Micheli, Carli, Rizzi.

*All'articolo 8, in fine, aggiungere il capoverso* Gli interventi devono essere realizzati a pena di decadenza, entro due anni dalla concessione.

8. 7.

Tealdi, Carli, Micheli, Rizzi.

Poiché i firmatari di tali emendamenti non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

GIANCARLO GALLI. Li faccio miei, signor presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che sull'emendamento Tealdi 8.1 il Governo ha espresso parere contrario mentre il relatore ha espresso parere favorevole.

Credo di poter dire che l'osservazione fatta poc'anzi dal rappresentante del Governo sia pertinente. Troppe volte si fa esclusivamente riferimento ai regolamenti della Comunità europea; se una legge del nostro ordinamento è più restrittiva, si rischia di instaurare una sorta di conflittualità. Per questo motivo chiedo al relatore, visto che il contenuto non è rilevante dal punto di vista sostanziale, parlandosi di esigenze di protezione dell'ambiente ai sensi dei regolamenti CEE, se non sia il caso di rinunciare alla votazione di questo emendamento, anche perché i successivi articoli riprendono, sostanzialmente, il discorso in oggetto.

GIANCARLO GALLI. Ma l'emendamento in questione prevede « salvo che vi siano programmi » !

LUIGI RINALDI, *Relatore*. Quando non ci sono programmi si applica la parte restante della norma.

PRESIDENTE. Il relatore conferma dunque il proprio parere sul testo integrale dell'emendamento Tealdi 8.1.

EDOARDO RONCHI. Vorrei comprendere se, qualora vi siano i programmi, valga lo stesso il diritto di prelazione. In



altri termini, quando vi sono i programmi non è possibile esercitare il diritto di prelazione. È così?

**LUIGI RINALDI, Relatore.** Sì, è così. È prioritario.

**EDOARDO RONCHI.** Per quanto mi consta questi programmi riguardano la protezione dell'ambiente dal punto di vista dell'inquinamento chimico del terreno, dell'ambiente e delle acque, ma non riguardano l'assetto idrogeologico del terreno. In altri termini, rispetto alla questione che stiamo affrontando, quella dell'assetto idrogeologico, l'emendamento non ha senso. Non vi è infatti alcun riferimento ad un regolamento CEE che concerne il rapporto fra la coltivazione agricola e l'assetto idrogeologico...

**LUIGI RINALDI, Relatore.** Ma questa è una condizione per l'approvazione del programma. Se essa manca, evidentemente il programma non può essere approvato.

**EDOARDO RONCHI.** A me pare che qui si voglia inserire un *escamotage*. In sostanza, con una buona agricoltura, non inquinante, si vorrebbe evitare l'applicazione della prelazione. Ma il rapporto non è tra il livello di inquinamento dell'agricoltura e la prelazione! Esso si pone invece tra il tipo di agricoltura e l'assetto idrogeologico, ossia l'assettamento, la tenuta del terreno. Credo che queste siano le « preoccupazioni » che motivano la prelazione, la quale non è direttamente collegata alla qualità ecologica dell'agricoltura!

**GIUSEPPE BOTTA.** Ho ascoltato con attenzione quanto ha appena detto il collega Ronchi. Esaminando l'emendamento 8.1 mi pare di capire che esso preveda una priorità della programmazione rispetto alle prelazioni, le quali necessitano di una domanda in concessione all'amministrazione delle finanze, che non entra assolutamente nel merito, ma si limita soltanto a prevedere una

destinazione « a riserve naturali (...) o comunque interventi di recupero, di valorizzazione o di tutela ambientale ». Nel caso in oggetto mi pare che vi sia una maggiore garanzia in virtù del riferimento ad un preciso regolamento.

**LUIGI RINALDI, Relatore.** Favorire il risanamento degli argini attraverso la coltivazione di piante è di per sé un fatto che tende a dare stabilità agli stessi argini.

**PRESIDENTE.** Queste sono aree demaniali!

**LUIGI RINALDI, Relatore.** In ogni caso, quando siamo in presenza di un programma, è evidente che su di esso devono essere espressi tutti i pareri necessari.

**ACHILLE CUTRERA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Se ben comprendo l'emendamento Tealdi 8.1, qui si tratta di dare la preferenza ai programmi di produzione compatibili rispetto agli interventi previsti dalle amministrazioni pubbliche per realizzare riserve naturali o altro.

In altre parole, con l'emendamento in questione si ritiene necessario dare tale preferenza ai programmi. Noi riteniamo invece che la formazione di riserve naturali - stiamo parlando di zone fluviali, lacuali o comunque interessate da un corso d'acqua - debba avere la precedenza rispetto a programmi di recupero di tipo produttivistico; è questa un'alternativa che, se si vuole lasciare ai programmi, a parità di condizioni, la possibilità di decidere la sorte dei terreni, si può accettare, altrimenti - se questa cioè dovesse risultare una sorta di preclusione verso ogni altra destinazione - sarebbe sufficiente un metodo di produzione compatibile per bloccare l'intero impianto della legge. Credo che questo sia un punto molto importante.

**GIANCARLO GALLI.** Mi pare che al di là della formulazione e della finalità della norma, che non può essere evidentemente

in contrasto con una finalità di ordine generale, da quanto si evince da una lettura, sia pure sommaria, del regolamento CEE in materia, emerge con chiarezza che l'obiettivo è quello di evitare che i terreni siano abbandonati. Quindi, in carenza di un'iniziativa della pubblica amministrazione vi è evidentemente la possibilità di attivare interventi ai sensi del regolamento in questione.

LUIGI RINALDI, *Relatore*. Qualora l'iniziativa privata avesse già assunto un proprio programma per fare ciò che è nell'interesse pubblico, non comprendo per quale motivo questa dovrebbe essere disattesa a favore di una ipotetica iniziativa degli enti pubblici.

PRESIDENTE. A me pare che con un semplice emendamento si otterrebbe il risultato di svuotare completamente di significato la legge. Con l'emendamento in questione si stabilisce infatti che, salvo che non vi siano i programmi, il frontista del terreno non ha diritto di prelazione. In questo modo essi potranno sempre inventare - e sanno farlo - un programma compatibile con la protezione dell'ambiente ai sensi del regolamento e così riusciranno a piantare nuovamente i pioppi.

Questa possibilità, in quanto posta a monte, diventa prioritaria: da qui lo svuotamento del provvedimento. Una soluzione potrebbe essere quella di prevedere, alla fine dell'articolo, che la possibilità in questione venga data ai frontisti sulla base di programmi strutturati in un determinato modo, senza che essa sia subordinata all'intervento pubblico. La disposizione dovrebbe prevedere che sia il privato a realizzare il programma per utilizzare quel terreno.

EDOARDO RONCHI. Quanto dice il presidente è vero, perché basta dichiarare un'agricoltura compatibile, che salta tutto il senso della legge.

PRESIDENTE. Questo emendamento è un vero e proprio *passé-partout*.

EDOARDO RONCHI. Anche la previsione dei tre anni è discutibile.

LUIGI RINALDI, *Relatore*. Era mia intenzione portare il termine a due.

EDOARDO RONCHI. Un simile termine è riduttivo perché, se entro due anni non viene realizzato il parco fluviale, i proprietari continuano a fare quello che stanno facendo.

LUIGI RINALDI, *Relatore*. Visto che c'è un modo per raggiungere l'obiettivo, non capisco perché lo si debba escludere per aspettarne un altro.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Alla base del nostro ragionamento dobbiamo porre la constatazione che siamo di fronte a territori per i quali si può anche ritenere che la conservazione allo stato naturale - quindi non produttivistica, considerato che parliamo di strisce di modesto spessore latitanti i fiumi - sia un bene da tutelare. In quest'ottica, anche la possibilità di realizzare parchi va considerata con molta cautela: non tutto può trasformarsi in parco.

LUIGI RINALDI, *Relatore*. Con le ipotesi ventilate si vanifica completamente lo sforzo del relatore. Indipendentemente dai numeri di questa sera, tutti voi dovrete conoscere bene quali sono le posizioni espresse in Commissione. Rendiamoci conto della situazione.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il relatore mi darà atto che il Governo si è sforzato di accogliere la maggior parte degli emendamenti. Non tutti però possono essere accettati.

LUIGI RINALDI, *Relatore*. Su quello in questione dovremmo cercare di trovare una soluzione non mortificante delle iniziative esistenti, senza continuare a dire che il pioppo provoca alluvioni; cosa,

questa, assolutamente non vera, perché, là dove si coltivano i pioppi, le alluvioni non si verificano.

Se vi è l'esigenza di un progetto diverso, nulla vieta di realizzarlo attraverso l'esproprio.

**PRESIDENTE.** Senz'altro, perché bisogna comunque prevedere che il diritto di prelazione non spetta ai frontisti quando c'è un altro programma. Il punto è quello di definire la possibilità di intervento per i frontisti, in caso di mancato utilizzo pubblico.

**LUIGI RINALDI, Relatore.** Non mi sembra questa la soluzione perché bisogna conferire per lo meno pari dignità all'iniziativa pubblica ed a quella privata. Questa mi sembrava fosse la teoria prevalente, mentre ora si sta tentando di affermare un principio inverso.

Se non prevediamo tali pari dignità, approveremo una legge non in sintonia con l'orientamento corrente: se l'iniziativa privata realizza quanto corrisponde all'obiettivo di salvaguardare l'alveo di un fiume, non possiamo certo scoraggiarla in nome della preminenza di un ipotetico intervento pubblico. Francamente, a me questo non sembra possibile.

**ACHILLE CUTRERA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Mi consenta, relatore, di ricordarle che è già stata prevista la domanda di concessione che deve essere accompagnata da programmi di gestione del territorio; questi ultimi devono essere conformi alle prescrizioni urbanistico-ambientali e devono essere realizzati in tre anni. È una priorità che solo in alcuni casi potrà essere realizzata. In tutti gli altri, nel silenzio, è evidente che rimane in vigore il diritto di prelazione.

**LUIGI RINALDI, Relatore.** Se volete, la previsione può pure essere posta in coda all'articolo, purché resti fermo che l'iniziativa privata, ove esiste, ha pari dignità.

**PRESIDENTE.** La nuova formulazione sarebbe la seguente: « Il diritto di prela-

zione spetta anche ai proprietari latitanti a fronte di programmi per realizzare produzioni compatibili con le esigenze di protezione idrogeologica ed ambientale ai sensi dei regolamenti CEE (...) ».

**EDOARDO RONCHI.** Se si stabiliscono due prelazioni sullo stesso terreno, quale prevale? Si prevederebbe infatti che non c'è prelazione nel caso del primo comma dell'articolo 8, mentre poi si dice che c'è prelazione.

**PRESIDENTE.** Il diritto di prelazione spetta al frontista quando realizza un programma.

**EDOARDO RONCHI.** Se si verifica un conflitto tra l'amministrazione, che rivendica l'area, per esempio, per la realizzazione di un parco, ed il frontista, quale soggetto prevale?

**PRESIDENTE.** Prevale la parte pubblica, come precisa l'articolo 1, là dove afferma che i terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio.

**EDOARDO RONCHI.** Il problema si potrebbe risolvere premettendo l'espressione « salvo quanto previsto dal comma precedente »; altrimenti, si potrebbero affermare due diritti contraddittori senza sapere quale prevalga.

**GIUSEPPE BOTTA.** Se i terreni non vengono richiesti vanno ai frontisti, senza che vi sia bisogno di programmi; nel caso in esame, si attribuisce un diritto di prelazione a fronte di un programma.

**EDOARDO RONCHI.** Possono comunque affermarsi due diritti contraddittori.

**GIANCARLO GALLI.** Si può stabilire che l'intervento possa essere realizzato se è compatibile con il programma dell'amministrazione.

**PRESIDENTE.** La formulazione potrebbe essere la seguente: « Il diritto di prelazione spetta anche ai proprietari frontisti o latistanti a fronte di programmi per realizzare produzioni compatibili con le esigenze di protezione idrogeologica ed ambientale ai sensi dei regolamenti (...) ».

**LUIGI RINALDI, Relatore.** Accetterei questa formulazione, perché almeno implica una parità di iniziativa.

**GIANCARLO GALLI.** Suggestisco la seguente formulazione: « I soggetti titolari di programmi per produzioni compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente - a questo punto si inserirebbero le osservazioni dell'onorevole Ronchi - inserite nei programmi delle amministrazioni pubbliche (...) ».

**PRESIDENTE.** Soggetto titolare del programma può essere chiunque; il riferimento deve essere il frontista.

**GIANCARLO GALLI.** L'amministrazione pubblica può chiedere la concessione ma consentire al privato la realizzazione di un determinato programma se questo è compatibile con il suo programma più generale.

In secondo luogo, se non c'è il programma dell'amministrazione, si può prevedere la priorità di cui si parlava in precedenza.

**PRESIDENTE.** Ribadisco che a mio avviso la formulazione dovrebbe essere la seguente: « Il diritto di prelazione spetta anche ai proprietari frontisti - o latistanti - a fronte di programmi per realizzare produzioni compatibili con le esigenze di protezione idrogeologica ed ambientale ai sensi dei regolamenti (...) ».

**GIANCARLO GALLI.** In tal modo si creerebbe il conflitto cui faceva riferimento l'onorevole Ronchi.

**PRESIDENTE.** Il problema non è questo; occorre stimolare la parte pubblica a

fare qualcosa; altrimenti automaticamente lo fa il privato.

**EDOARDO RONCHI.** In questo modo i due soggetti verrebbero pariorinati.

**PRESIDENTE.** Se un'amministrazione volesse a tutti i costi prospettare, magari per dispetto, una proposta assurda, chi è chiamato a decidere sceglierebbe ovviamente la soluzione contraddistinta da un programma serio.

**GIUSEPPE BOTTA.** Si potrebbe adottare una formulazione per la quale il diritto di prelazione sia attribuito in via subordinata per realizzare programmi. Anche il soggetto non frontista può infatti realizzare programmi.

**EDOARDO RONCHI.** La dizione « in via subordinata » mi sembra accoglibile.

**RAMON MANTOVANI.** Qual è il limite di tempo previsto per l'esercizio della prelazione ?

**PRESIDENTE.** Do lettura della nuova formulazione dell'emendamento 8.1:

« Spetta altresì in via subordinata ai soggetti titolari di programmi che realizzano produzioni compatibili con le esigenze di protezione idrogeologica ed ambientale ai sensi dei regolamenti CEE 2078/92 e 2080/92 ».

**LUIGI RINALDI, Relatore.** Ritengo sia sufficiente fare in generale riferimento alla protezione dell'ambiente, in quanto le due condizioni di protezione idrogeologica ed ambientale non sono necessariamente coesistenti.

**PRESIDENTE.** Si tratta di due tipi di protezione differenti.

**LUIGI RINALDI, Relatore.** Proponerei la seguente formulazione: « Il diritto di prelazione spetta altresì in via subordinata anche ai soggetti titolari di programmi di cui ai regolamenti CEE 2078/92 e 2080/92

relativi a produzioni compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente ».

EDOARDO RONCHI. È stato concepito con una certa furbizia perché si riferisce alla protezione ambientale e non a quella del fiume.

LUIGI RINALDI, *Relatore*. Ma le due cose non sono in contrasto.

EDOARDO RONCHI. Perché vengono richiamati questi due regolamenti ?

LUIGI RINALDI, *Relatore*. Perché si attuano attraverso un accordo tra il Ministero dell'ambiente e il nuovo Ministero dell'agricoltura.

PRESIDENTE. All'inizio, bisogna precisare il termine a partire dal quale scatta il meccanismo.

EDOARDO RONCHI. 180 giorni sono pochi, occorre almeno un anno !

ROSA FILIPPINI. Forse il problema può essere risolto inserendo al secondo comma solo una parolina. Al primo, definiamo un « non diritto » che ben si inserisce nella normativa citata. Il secondo viene abrogato, mentre al terzo continuiamo a dire « spetta altresì », mentre si dovrebbe dire « spetta invece », essendo in contrasto con il comma 1.

LUIGI RINALDI, *Relatore*. Condivido il suggerimento dell'onorevole Filippini.

PRESIDENTE. Si rende necessaria l'individuazione di un termine - riterrei di un anno - a partire dal quale scatta la soluzione subordinata.

GIUSEPPE BOTTA. A partire da quando, però, inizierebbe a decorrere tale termine di un anno ?

PRESIDENTE. L'osservazione dell'onorevole Botta mi fa riflettere sull'opportunità di non introdurre questo termine.

L'onorevole Rinaldi ha proposto la seguente nuova formulazione: « Il diritto di prelazione spetta invece, in via subordinata, ai soggetti titolari di programmi di cui ai regolamenti CEE 2078/92 e 2080/92 relativi a produzioni compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente ».

GIANCARLO GALLI. Accetto tale riformulazione.

RAMON MANTOVANI. Annuncio l'astensione del mio gruppo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tealdi 8.1, fatto proprio dall'onorevole Galli, così come riformulato.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Tealdi 8.2, fatto proprio dall'onorevole Galli.

GIANCARLO GALLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tealdi 8.3, fatto proprio dall'onorevole Galli, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Tealdi 8.4, fatto proprio dall'onorevole Galli.

GIANCARLO GALLI. Signor presidente, poiché il rappresentante del Governo si è pronunciato a favore della prima parte di tale emendamento, ne chiedo la votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte di tale emendamento, fino alle parole « adeguatamente motivate sotto il profilo dell'interesse pubblico da perseguire », accettata dal Governo e sulla quale il relatore ha dichiarato di rimettersi alla Commissione.

(È approvata).

GIANCARLO GALLI. Signor presidente, ritiro la restante parte dell'emendamento.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Tealdi 8.5, fatto proprio dall'onorevole Galli, accettato dal relatore e sul quale il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Tealdi 8.6, fatto proprio dall'onorevole Galli, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento Tealdi 8.7, fatto proprio dall'onorevole Galli.

**EDOARDO RONCHI.** Non ritengo che il termine di due anni previsto dall'emendamento Tealdi 8.7 sia sufficiente a realizzare gli interventi. Vorrei invitare l'onorevole Galli, che ha fatto proprio l'emendamento in questione, ad aumentare il termine a tre anni.

**ENRICO TESTA.** Anch'io ritengo che il termine debba essere portato a tre anni.

**GIANCARLO GALLI.** Accolgo la richiesta ora formulata.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione, con tale modifica, l'emendamento Tealdi 8.7, fatto proprio dall'onorevole Galli, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 8 con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

**La seduta termina alle 21,15.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA*

**DOTT. VINCENZO ARISTA**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

**DOTT. PAOLO DE STEFANO**

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia il 21 dicembre 1993.*

---

**STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO**